Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 16 novembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che l'Ufficio Inserzioni sarà trasferito da via XX Settembre (Ministero del Tesoro) alla Sede centrale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in Roma, piazza Verdi n. 10, telefono n. 8508, ove dal 20 novembre p.v. dovranno essere inviati o consegnati gli avvisi da pubblicare sulla Parte II della « Gazzetta Ufficiale » o sul « Foglio degli annunzi legali » della provincia di Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. **1116**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 935, concernente l'istituzione di un istituto tecnico statale ad ordinamento speciale presso la Società umanitaria, in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale e istituzione dei relativi istituti;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 935, istitutivo presso la Società umanitaria, in Milano, di un istituto tecnico statale ad ordinamento speciale;

Veduta la deliberazione in data 24 settembre 1975, con la quale l'amministrazione provinciale di Milano assume a proprio carico gli obblighi previsti dall'art. 144, lettera *e*), n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per il funzionamento dell'istituto tecnico statale a ordinamento speciale sopra menzionato, precedentemente gravanti sulla Società umanitaria della sede medesima;

Veduta la deliberazione in data 2 dicembre 1975, con la quale la Società umanitaria accetta il trasferimento degli oneri suddetti all'amministrazione provinciale di Milano;

Considerato che i risultati della sperimentazione attuata nelle classi del biennio del predetto istituto postulano, anche sulla base delle indicazioni fornite dal comitato scientifico-didattico previste dall'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica, la necessità del proseguimento dell'attività sperimentale in corsi triennali successivi al biennio in parola;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto presidenziale 2 agosto 1974, n. 935, istitutivo presso la Società umanitaria, in Milano, di un istituto tecnico statale ad ordinamento speciale, è così modificato con effetto dal 1° ottobre 1976:

Nell'art. 2, il primo e secondo comma sono sostituiti con i seguenti:

« Nell'istituto tecnico statale ad ordinamento speciale istituito in Milano presso la Società umanitaria vengono svolti corsi di durata quinquennale, articolati in un biennio ed un triennio.

A partire dal secondo, terzo e quarto anno, per coloro che aspirano a titoli di specifico carattere professionale, possono essere organizzati di intesa con gli enti locali e con gli altri enti di diritto pubblico idonei allo scopo, appositi corsi di durata diversa in funzione della natura delle professioni verso cui gli allievi sono orientati ».

L'art. 3 è soppresso e sostituito con il seguente:

« Le materie e gli orari di insegnamento relativi al triennio sono quelli stabiliti nella tabella allegata al presente decreto.

Eventuali variazioni ai suddetti orari e programmi nonchè a quelli stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 935, verranno determinate con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 ».

L'art. 4 è soppresso e sostituito con il seguente:

« Alla frequenza della terza classe sono ammessi gli allievi che al termine del secondo anno abbiano conseguito un attestato rilasciato dall'istituto in parola, su conforme giudizio del consiglio di classe espresso in relazione al curricolo seguito e al profitto dell'allievo.

Agli allievi che non abbiano conseguito l'attestato di cui al precedente comma, può essere ugualmente consentita la frequenza della terza classe, purché abbiano seguito le attività integrative necessarie sia al conseguimento dell'attestato in parola, sia alla proficua frequenza della classe stessa.

L'ammissione alla frequenza delle classi quarta e quinta avverrà nei successivi anni con le medesime formalità previste nei commi precedenti.

Il comitato scientifico-didattico di cui all'art. 7 del decreto presidenziale 2 agosto 1974, n. 935, potrà stabilire modalità particolari per il recupero degli allievi riprovati e decidere circa le prove a cui dovranno essere sottoposti gli aspiranti all'iscrizione alle classi del biennio provenienti da altri istituti secondari, nonchè di coloro i quali, dopo aver interrotto gli studi presso l'istituto, intendano proseguirli ».

Dopo l'art. 4 è inserito il seguente articolo:

Art. 4-*bis*. — « Gli allievi dell'istituto possono essere ammessi alla frequenza delle corrispondenti classi di altri istituti di istruzione secondaria di secondo grado, sostenendo esami integrativi per gli insegnamenti che non risultano ad essi affini od equivalenti, secondo il giudizio del consiglio di classe dell'istituto presso il quale l'alunno intende iscriversi.

Tale giudizio verrà formulato, sentito il parere del consiglio di classe della scuola di provenienza.

Per la preparazione a tale esame, l'istituto presta la propria collaborazione.

Gli alunni che completano l'intero corso quinquennale possono sostenere esami di maturità, relativamente all'indirizzo formativo seguito, in conformità delle disposizioni che verranno a tale proposito emanate con apposita ordinanza ministeriale ».

L'art. 7 è così modificato:

« E' costituito presso l'istituto tecnico di cui all'art. 1 un comitato scientifico-didattico del quale fanno parte:

un professore universitario ordinario con funzioni di presidente;

un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione;

il provveditore agli studi o un suo rappresentante;

un rappresentante dell'ente regione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante della Società umanitaria;

il capo di istituto;

due rappresentanti dei docenti del biennio e un rappresentante, per ciascun indirizzo, dei docenti del triennio;

un rappresentante dei genitori;

un rappresentante degli alunni avente età non inferiore ai 16 anni.

I membri del comitato scientifico-didattico durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti dei docenti, delle famiglie e degli alunni che verranno eletti annualmente.

L'elezione dei rappresentanti delle famiglie e degli alunni è valida solo se abbia partecipato ad essa almeno la metà degli aventi titolo; nel caso che non sia raggiunto tale *quorum*, i rappresentanti stessi sono cooptati dagli altri componenti il comitato.

Tutti i componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Detto comitato ha compiti di studio dei problemi pedagogico-didattici inerenti all'istituto, di orientamento dell'azione didattica e di verifica della stessa; il comitato, avvalendosi della collaborazione degli altri organi dell'istituto e di gruppi di lavoro, propone annualmente al collegio dei docenti il programma di attività della scuola, le particolari modalità di attuazione di esse anche in relazione alle esigenze del reclutamento e dell'aggiornamento del personale insegnante.

Per lo svolgimento di tale attività, il comitato in parola si riunisce ogni qual volta lo richiedano il presidente o almeno un terzo dei suoi componenti.

Il presidente del comitato riferisce semestralmente al Ministero sull'attività svolta e su quella prevista ».

L'art. 8 è soppresso e sostituito con il seguente:

« Al reclutamento del personale direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo e non di ruolo dell'istituto, si provvede in conformità delle norme vigenti ».

L'art. 10 è modificato ed integrato con il seguente:

« I corsi completi, i posti di ruolo, e quelli da conferire per incarico relativamente al triennio, sono indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro ».

Nell'art. 12, il secondo comma è integrato con il seguente:

« Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 relativamente al triennio, è stabilito nella misura di L. 238.000.000 e graverà sui capitoli 2401 e 2481 per l'esercizio 1976 e sui corrispondenti capitoli per i futuri esercizi.

Art. 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1978

PERTINI

PEDINI — ROGNONI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1979
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 69

INDIRIZZO SPECIALIZZATO DI AUTOMATICA ELETTRONICA

Materie d'insegnamento	Ore settimanali triennio 3°	4°	5°	Prove di esame
Obbligatorie:				
Religione	1	1	1	—
Lettere italiane	3	3	3	s.o.
Discipline storico-economiche e scienze sociali	2	2	2	o.
Prima lingua straniera	3	3	3	s.o.
Matematica e logica	4	3	3	s.o.p.
Sistemi e processi	4	3	3	o.p.s.
Strumentazione automatica ed elementi di elettronica	3	3	3	s.o.p.
Informatica generale e programmazione	3	2	2	s.o.p.
Educazione fisica	2	2	2	—
	25	22	22	
Laboratori:				
Laboratorio di strumentazione automatica ed elementi di elettronica	2	3	4	
Laboratorio di matematica e logica	2	2	2	
Laboratorio di informatica generale e programmazione	4	4	4	
Laboratorio di sistemi e processi	2	4	3	
	35	35	35	

ISTITUTO TECNICO STATALE
AD ORDINAMENTO SPECIALE DI MILANO

Orario settimanale delle lezioni nel triennio

INDIRIZZO SPECIALIZZATO PER LE COMUNICAZIONI LINGUISTICHE

Materie d'insegnamento	Ore settimanali triennio 3°	4°	5°	Prove di esame
Area comune:				
Religione	1	1	1	—
Lettere italiane	3	3	3	s.o.
Discipline storico-economiche e scienze sociali	2	2	2	o.
Matematica	3	3	3	s.o.
Prima lingua straniera	4	4	4	s.o.
Educazione fisica	2	2	2	—
	15	15	15	
Area di indirizzo:				
Comunicazioni linguistiche	4	4	4	s.o.
Seconda lingua straniera	4	4	4	s.o.
Culture comparate	4	4	4	o.
Analisi comparata delle strutture economico-sociali	4	4	4	o.
	16	16	16	
	31	31	31	

Orario settimanale delle lezioni nel triennio

INDIRIZZO SPECIALIZZATO DI COMUNICAZIONI VISIVE

Materie d'insegnamento	Ore settimanali triennio 3°	4°	5°	Prove di esame
Obbligatorie:				
Religione	1	1	1	—
Lettere italiane	3	3	3	s.o.
Discipline storico-economiche e scienze sociali	2	2	2	o.
Prima lingua straniera	3	3	3	s.o.
Matematica, logica e statistica	3	3	3	s.o.
Chimica, fisica ed elementi di fisiologia	3	3	3	o.
Cultura figurativa	4	4	4	o.
Fotografia	1	1	1	o.p.
Cinema e televisione	2	2	2	o.p.
Grafica	3	3	3	g.o.
Psicologia	2	2	2	o.
Educazione fisica	2	2	2	—
	29	29	29	
Laboratori:				
Laboratorio di fotografia	3	3	3	
Laboratorio di cinema e televisione	3	3	3	
	35	35	35	

TABELLA *A*

TABELLA ORGANICA DEL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO STATALE AD ORDINAMENTO SPECIALE DI MILANO

Numero dei corsi completi: 4 (di cui 1 per le comunicazioni visive, 2 per l'automatica elettronica e 1 per le comunicazioni linguistiche)

1) *Personale direttivo ed insegnante*

Denominazione delle cattedre Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti il posto	Cattedre	Posti per incarico	*Annotazioni*
Religione	—	1	
Lettere italiane - discipline storico-economiche e scienze sociali	4	—	Nelle classi III, IV e V di ciascun indirizzo
Lingua straniera (inglese)	2	1	In due classi III, due classi IV e due classi V dell'indirizzo di automatica elettronica, in una classe III, due classi IV e due classi V degli indirizzi comunic. visive e comunicaz. linguistiche
Matematica, logica e statistica	—	1	
Matematica, logica	2	—	In una III, IV e V classe dell'indirizzo automatica elettronica
Matematica	—	1	
Chimica, fisica ed elementi di fisiologia	—	1	
Sistemi e processi	2	—	In una III, IV e V classe dell'indirizzo automatica elettronica
Strumentazione automatica ed elementi di elettronica	2	—	In una III, IV e V classe dell'indirizzo automatica elettronica
Informatica generale e programmazione	2	—	In una III, IV e V classe dell'indirizzo automatica elettronica
Seconda lingua straniera	—	1	
Comunicazioni linguistiche	—	1	
Culture comparate	—	1	
Analisi comparata delle strutture economico-sociali	—	1	
Cultura figurativa	—	1	
Fotografia	—	1	
Cinema e televisione	1	—	In una III, IV e V classe dell'indirizzo comunicazioni visive
Grafica	—	1	
Psicologia	—	1	

2) *Personale insegnante tecnico pratico*

	Incarichi
I.T.P. assistente al laboratorio di strumentazione automatica ed elementi di elettronica	1
I.T.P. assistente al laboratorio di matematica e logica	1
I.T.P. assistente al laboratorio di informatica generale e programmazione	2
I.T.P. assistente al laboratorio di sistemi e processi	1
I.T.P. assistente al laboratorio di fotografia	1
I.T.P. assistente al laboratorio di cinema e televisione	1

3) *Personale amministrativo*

Denominazione dei posti	Posti di ruolo
Applicato	1

4) *Personale ausiliario*

Bidelli	4
Aiutante tecnico	3

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO AD ORDINAMENTO SPECIALE DI MILANO.

Personale di ruolo

Cattedre di ruolo A . . . n. 15 × 6.140.000 92.100.000

Personale incaricato

Religione . . . . n. 1 ore 12 × 185.000 2.220.000

Lingua straniera . . . . ore 3

Matematica, logica e statistica ore 9

Matematica	ore 9		
Chimica, fisica ed elementi di fisiologia	ore 9		
Seconda lingua straniera	ore 12	117 × 215.000	25.155.000
Comunicazioni linguistiche	ore 12		
Culture comparate	ore 12		
Analisi comparata delle culture economiche sociali	ore 12		
Cultura figurativa .	ore 12		
Fotografia	ore 12		
Grafica	ore 9		
Psicologia	ore 6		
I.T.P. laboratorio strumentazioni automatiche	ore 18		
I.T.P. laboratorio matematica e logica	ore 12		
I.T.P. laboratorio informatica generale	ore 24 2 inc.		
I.T.P. laboratorio di sistemi e processi	ore 18	90 × 185.000	16.650.000
I.T.P. laboratorio fotografia	ore 9		
I.T.P. laboratorio cinema e televisione	ore 9		
Indennità integrativa speciale		20 × 1.073.000	21.460.000

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Personale amministrativo

Applicato . . . . n. 1			4.150.000

Personale ausiliario

Bidelli		4 × 4.000.000	16.000.000
Aiutante tecnico		3 × 4.150.000	12.450.000
			190.185.000
Spese di funzionamento .	25 %		47.546.250
			237.731.250
		Arrotondamento . . .	238.000.000

TABELLA *B*

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLO STATO PER L'ISTITUTO TECNICO AD ORDINAMENTO SPECIALE DI MILANO.

Spese di personale	L.	190.185.000
Spese di funzionamento	»	47.546.250
Totale . .	L.	237.731.250
Arrotondamento . . .	L.	238.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Supponeryl », nella confezione 6 supposte, della ditta Laboratori italiani Vaillant, in Milano. (Decreto di revoca n. 5753/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 25 agosto 1961, con il quale venne registrata al n. 3315 la specialità medicinale denominata « Supponeryl », nella confezione 6 supposte, a nome della ditta Laboratori italiani Vaillant, con sede in Milano, via Melzi D'Eril, 32, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la specialità medicinale indicata in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Supponeryl », nella confezione 6 supposte, registrata al n. 3315 in data 25 agosto 1961, a nome della ditta Laboratori italiani Vaillant, con sede in Milano, via Melzi D'Eril, 32.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(9063)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neo-Cebrina », nella confezione 6 flaconi da 10 cc, per uso orale, della ditta S.I.T.I., in Milano. (Decreto di revoca n. 5754/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 15 febbraio 1957 e 7 agosto 1967, con i quali venne registrata al n. 12255 la specialità medicinale denominata « Neo-Cebrina », nella confezione 6 flaconi da 10 cc, per uso orale, a nome della ditta S.I.T.I. - Società industriale terapeutica italiana S.p.a., con sede in Milano, via Eritrea, 48/8, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la specialità medicinale indicata in oggetto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono piu le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neo-Cebrina », nella confezione 6 flaconi da 10 cc, per uso orale, registrata al n. 12255 in data 15 febbraio 1957 e 7 agosto 1967, a nome della ditta S.I.T.I., con sede in Milano, via Eritrea, 48/8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(9068)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Delmoneurina », nella confezione 20 compresse, della ditta Farmaceutici Biagini, in Pisa. (Decreto di revoca n. 5755/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 28 gennaio 1961, con il quale venne registrata al n. 17340 la specialità medicinale denominata « Delmoneurina compresse », nella confezione 20 compresse, a nome della ditta Farmaceutici Biagini, con sede in Pisa, lungarno Galilei, 2, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la specialità medicinale indicata in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione delle validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Delmoneurina », nella confezione 20 compresse, registrata al n. 17340 in data 28 gennaio 1961, a nome della ditta Farmaceutici Biagini, con sede in Pisa, lungarno Galilei, 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(9067)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pantovarina », della ditta Dessy, in Firenze. (Decreto di revoca numero 5758/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 6 dicembre 1955 e 22 febbraio 1964, con i quali venne registrata al numero 10446/1 la serie compresse di secondo grado forte nella confezione da 25 compresse della specialità medicinale denominata « Pantovarina », a nome della ditta Dessy, con sede in Firenze, via S. Domenico, 107, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto contenente estratti ipofisari e quindi eterologhi non aventi alcuna attività e peraltro in contrasto con le moderne acquisizioni scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie compresse di secondo grado forte nella confezione da 25 compresse della specialità medicinale denominata « Pantova-

rina », registrata al n. 10446/1 in data 6 dicembre 1955 e 22 febbraio 1964, a nome della ditta Dessy, con sede in Firenze, via S. Domenico, 107.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(9066)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1979.

Determinazione del concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1977, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma sedicesimo, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno successivo, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 325, con il quale è stato determinato nelle misure del 15,45 % (istituti speciali meridionali) e del 15,35 % (altri istituti) il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi a carico della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 17, con il quale è stato rideterminato nella misura del 15,95 % il predetto tasso base;

Visto il proprio decreto del 18 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 14, con il quale il ripetuto tasso è stato variato al 15,80 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1977, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 218, con il quale il tasso stesso è stato variato al 15,90 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1977, registro n. 42 Tesoro, foglio n. 130, con il quale il tasso base è stato variato al 15,80 per cento;

Visto il proprio decreto del 4 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1978, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 177, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,75 per cento;

Visto il proprio decreto del 3 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1978, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 91, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,55 per cento;

Visto il proprio decreto del 19 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1978, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 37, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,50 per cento;

Visto il proprio decreto del 23 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1979, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 12, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,25 per cento;

Visto il proprio decreto del 15 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 81, con il quale il tasso di riferimento è stato ulteriormente variato al 15,35 per cento;

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a corrispondere sui finanziamenti già concessi in base alle citate leggi n. 717 e n. 853 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre nuovamente adeguare il predetto tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è determinato in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso di riferimento del 15,40 per cento, e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni il cui ricavato venga acquisito dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la stipula dei relativi contratti successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per il ricavo delle obbligazioni già assunte e per le singole operazioni da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate

alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispone l'art. 1 del precedente decreto del 15 maggio 1979, citato in premessa.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni quindici (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni cinque) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti per un periodo superiore ad anni dieci (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni due).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DI GIESI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1979
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 239

(9016)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1979.

Ricostituzione del collegio sindacale della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con legge 11 marzo 1953, n. 159, con cui è stata istituita la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Cassa suddetta;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 13, concernente la conferma della Cassa medesima, ai sensi dell'art. 3 della succitata legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1976, concernente la ricostituzione del collegio sindacale della Cassa per il triennio 1976-78;

Considerato che il predetto collegio sindacale è scaduto per compiuto triennio in carica dei suoi componenti, per la qual cosa occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni della Corte dei conti e del Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto e fino all'entrata in vigore del regolamento organico — che dovrà essere emanato sulla base della nuova normativa vigente per gli enti pubblici — e comunque per il periodo non superiore ad un triennio, il collegio sindacale della Cassa per la formazione della proprietà contadina è costituito come segue:

Sindaci effettivi:

Cessari dott. Ugo, in rappresentanza della Corte dei conti;

Baffigo dott. Giulio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Faraone dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sindaci supplenti:

Rinaldi dott. Armando, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Liguoro dott.ssa Maria Teresa, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9397)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1979.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Emilia-Romagna per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione

del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto e con il quale sono state, fra l'altro, nominate le commissioni elettorali circoscrizionali;

Visti i decreti ministeriali 10 settembre e 8 ottobre 1979, con i quali si è provveduto ad operare sostituzioni fra i componenti di alcune delle citate commissioni;

Considerato che il dott. Francesco Spagnuolo, presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Emilia-Romagna, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per comprovate esigenze di servizio;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto impiegato nella commissione di cui trattasi;

Viste le terne formate dal consiglio di amministrazione, nelle sedute del 22 febbraio 1978 e del 18 ottobre 1979, per la designazione dei componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Il dott. Lunetta Calogero, primo dirigente delle intendenze di finanza, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del dott. Francesco Spagnuolo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 19 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(9794)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1979.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Piemonte per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto e con il quale sono state, fra l'altro, nominate le commissioni elettorali circoscrizionali;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1979, con il quale si è provveduto ad operare sostituzioni fra i componenti di alcune delle citate commissioni;

Considerato che il dott. Nazzareno Peano, presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Piemonte, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per comprovate esigenze di servizio;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto impiegato nella commissione di cui trattasi;

Viste le terne formate dal consiglio di amministrazione, nelle sedute del 22 febbraio 1978 e del 18 ottobre 1979, per la designazione dei componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Il dott. Consoli Gaetano, primo dirigente delle intendenze di finanza, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Piemonte, in sostituzione del dott. Nazzareno Peano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 20 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(9792)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale della Sardegna per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto e con il quale sono state, fra l'altro, nominate le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che il sig. Bruno Ortu, componente della commissione elettorale circoscrizionale della Sardegna, è stato collocato a riposo;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto impiegato nella commissione di cui trattasi;

Viste le terne formate dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 22 febbraio 1978, per la designazione dei componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Il sig. Masala Giovanni, geometra capo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Sardegna, in sostituzione del sig. Bruno Ortu.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 20 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(9793)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore di produzione delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 3 gennaio 1979 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore di produzione delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), è prolugata a nove mesi.

Il presente decreto sostituisce quello datato 21 giugno 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9799)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifattura cotoniera piemontese, in Torino, stabilimento di S. Francesco al Campo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Società manifattura cotoniera piemontese, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino);

Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1979 e 19 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 giugno 1977 al 19 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifattura cotoniera piemontese, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino), è prolungata al 19 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9807)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifattura cotoniera piemontese, in Torino, stabilimento di S. Francesco al Campo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Società manifattura cotoniera piemontese, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino);

Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1979, 19 marzo 1979 e 22 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 giugno 1977 al 19 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifattura cotoniera piemontese, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino), è prolungata al 19 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9808)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « C.E.R.T. - Cooperativa elettricisti radiotecnici Torino », in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nel giugno del 1979 e a seguito degli elementi acquisiti nei confronti della società cooperativa a r.l. « C.E.R.T. - Cooperativa elettricisti radiotecnici Torino », con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « C.E.R.T. - Cooperativa elettricisti radiotecnici Torino », con sede in Torino, costituita per rogito notaio dott. Mario Sicignano in data 3 dicembre 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Franco Colmanet ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: PACINI

(9482)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte;

Vista la nota n. 135306 del 3 luglio 1979, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel comitato predetto, il cav. Michele Rubano, dirigente superiore, in sostituzione del dott. Francesco Fama, destinato ad altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il cav. Michele Rubano, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Francesco Fama.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9743)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento di Casagiove.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento di Casagiove (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento di Casagiove (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 maggio 1979 al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9828)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore di produzione delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 3 gennaio 1979 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore di produzione delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9800)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalteknic, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalteknic di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1979, 4 aprile 1979, 5 aprile 1979, 6 aprile 1979 e 7 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 27 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalteknic di Napoli, **è prolungata al 27 agosto 1979.**

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9810)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 501, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1979, 19 marzo 1979, 12 giugno 1979 e 3 agosto 1979 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9803)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° aprile 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1979 e 27 luglio 1979 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prorogare di altri tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 26 giugno 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9802)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanasi Nigris, in Ozzano Emilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zanasi Nigris di Ozzano Emilia (Bologna);

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 novembre 1978 al 13 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanasi Nigris di Ozzano Emilia (Bologna), è prolungata al 13 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9795)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Milano e provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione guadagni;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per *tutti i propri stabilimenti* comprese le unità organiche dell'azienda stessa esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978 e 10 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa ubicate in Milano e provincia, è prolungata fino al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9804)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione guadagni;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti i propri stabilimenti comprese le unità organiche dell'azienda stessa esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1979, 28 giugno 1979 e 29 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa ubicate in Roma, è prolungata fino al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9805)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Genova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione guadagni;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per *tutti i propri stabilimenti* comprese le unità organiche dell'azienda stessa esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978 e 10 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa ubicate in Genova, è prolungata fino al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9806)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalteknic, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalteknic di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1979, 4 aprile 1979, 5 aprile 1979, 6 aprile 1979, 7 aprile 1979 e 24 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 27 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalteknic di Napoli, è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9811)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanasi Nigris, in Ozzano Emilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zanasi Nigris di Ozzano Emilia (Bologna);

Visti i decreti ministeriali 10 luglio 1979 e 24 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 novembre 1978 al 13 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanasi Nigris di Ozzano Emilia (Bologna), è prolungata al 13 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9796)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 agosto 1978, 22 novembre 1978, 23 novembre 1978, 19 dicembre 1978, 24 aprile 1979 e 6 agosto 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 26 febbraio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Roma e Pomezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9809)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9801)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, deposito di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 16 gennaio 1979, 5 marzo 1979 e 29 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 19 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 18 novembre 1979.

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 giugno 1971, relativo alle modalità d'impiego del « fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e ripartizione degli utili spettanti allo Stato per l'anno 1978 per la sua partecipazione al fondo di dotazione della predetta sezione speciale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto, in particolare, l'art. 39, terzo comma, del suddetto provvedimento come risulta sostituito dall'articolo unico della legge 24 maggio 1976, n. 350, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, riguardante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971) modificato, per ultimo, con il decreto ministeriale n. 212838/40 in data 6 dicembre 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978), con il quale, in applicazione del citato art. 39, sono state approvate le modalità di impiego del « fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, tra cui l'utilizzo delle disponibilità dello stesso « fondo speciale » in parte al « fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario », in parte al « Fondo speciale conto finanziamenti » e, in parte, nel limite fino al 10 per cento, al « fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo »;

Vista la proposta di ripartizione dell'utile spettante per l'anno 1978 al Tesoro dello Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, pari a L. 4.544.166.667, deliberata dal comitato esecutivo della sezione medesima in data 14 settembre 1979;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, citato in premessa, modificato, per ultimo, con l'art. 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 1978, è ulteriormente modificato come appresso:

« La misura del contributo sugli interessi è determinata come segue:

a) il 78% della somma disponibile sul "fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario" viene ripartito tra tutte le operazioni ammissibili, in misura direttamente proporzionale agli interessi corrisposti;

b) il rimanente 22% va ad integrare la ripartizione che precede, limitatamente alle operazioni poste in essere nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale nelle regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ed anche nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale altrove, purchè sia dimostrabile la destinazione delle operazioni e lavori, opere e programmi in genere realizzati o da realizzare in dette regioni ».

Art. 2.

L'importo degli utili di L. 4.544.166.667, spettanti per l'esercizio 1978 alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, versato al fondo speciale costituito presso la sezione medesima, viene ripartito:

a) in ragione di L. 454.416.667, pari al 10% del suddetto utile netto, al « fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo »;

b) in ragione di L. 3.589.750.000 al « fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario »;

c) in ragione di L. 500.000.000 al « fondo speciale conto finanziamenti ».

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale in data 19 giugno 1971, non in contrasto con quanto stabilito nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9620)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 dicembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 agosto 1978 e 17 febbraio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9797)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 dicembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 agosto 1978, 17 febbraio 1979 e 27 ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento

per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9798)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

Protrazione delle operazioni di votazione per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio d'amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni e integrazioni al regolamento predetto;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1979;

Considerata la necessità e l'opportunità di protrarre le operazioni di votazioni fino alle ore 14 del giorno 19 novembre 1979;

Decreta:

Le votazioni per le elezioni indette per il 18 novembre 1979, data stabilita d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno protratte fino alle ore 14 del giorno 19 novembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 31 ottobre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9934)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Moiano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Moiano, frazione di Città della Pieve.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 15 novembre 1978 con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale e artigiana di Moiano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Moiano, frazione di Città della Pieve (Perugia), in applicazione degli articoli 33 del citato testo unico e 57, lettera *b*), del pure citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 16 novembre 1978, concernente la nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della predetta Cassa rurale;

Considerata la necessità di prorogare la procedura di amministrazione straordinaria;

Sulla richiesta del commissario straordinario;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

La procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale e artigiana di Moiano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Moiano, frazione di Città della Pieve (Perugia), viene prorogata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 del ripetuto testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9936)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Modificazione al decreto ministeriale 21 luglio 1977 recante norme per l'applicazione del marchio nazionale alle mandorle sgusciate destinate all'esportazione.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio estero, successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Vista la legge 12 luglio 1961, n. 603, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 24 luglio 1961, recante modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 237 del codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 25 maggio 1935, n. 835;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1977, concernente l'applicazione del marchio nazionale alle mandorle sgusciate destinate alla esportazione;

Considerata l'opportunità di ammettere alla esportazione, a particolari condizioni, anche le mandorle pelate, per l'importanza assunta da tale prodotto negli ultimi anni sui mercati esteri;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

All'art. 3 del decreto ministeriale 21 luglio 1977, di cui alle premesse, viene aggiunto il seguente comma:

E' ammessa l'esportazione di mandorle pelate per le quali è richiesta l'assenza completa del tegumento; in tale caso le tolleranze di cui al precedente punto *a*) non possono superare lo 0,1 %; inoltre per tale prodotto è ammesso il 9% di rottame di mandorle, di cui il 5% massimo può riguardare rotture in senso trasversale; il 2% di mandorle amare in imballaggi contenenti mandorle dolci; il 5% di mandorle dolci in imballaggi contenenti mandorle amare; il 20% di gemelle. Leggere tracce di tegumento non sono da considerare difetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: STAMMATI

(9933)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Ripresa dello svolgimento del concorso pronostici Enalotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attività di giuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo predetto;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro n. 16781 del 9 luglio 1957, con il quale venne istituito un concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, da gestirsi per mezzo di una persona fisica o giuridica;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 4/160905 del 26 marzo 1975, con il quale l'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) venne confermato nell'incarico di gestore per conto dello Stato del concorso pronostici predetto, denominato « Enalotto », per il periodo 1° gennaio 1975-31 dicembre 1979 e con il quale venne approvata la convenzione a tal fine stipulata il 6 marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali n. 102532 del 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 103 del 12 aprile 1979, e n. 103130 del 20 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 113 del 24 aprile 1979, con i quali, a seguito della soppressione dell'E.N.A.L., avvenuta per effetto della legge 21 ottobre 1978, n. 641, è stata disposta la temporanea sospensione del concorso pronostici Enalotto, per motivi di carattere tecnico inerenti al passaggio dalla vecchia alla nuova gestione del concorso stesso;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 105450 dell'11 luglio 1979, con il quale il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) è stato incaricato della gestione per conto dello Stato del concorso pronostici Enalotto e con il quale è stata approvata la convenzione a tal fine stipulata l'11 luglio 1979;

Considerato che sono venuti meno i motivi per i quali era stata disposta la sospensione del concorso suddetto;

Decreta:

Lo svolgimento dell'Enalotto verrà ripreso a decorrere dal concorso n. 14 del 15 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9935)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1979.

Misura dell'indennità integrativa speciale per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 1 e 2 della legge 31 luglio 1975, n. 364), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica, prot. n. 20597 del 6 novembre 1979, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base trimestre agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio, è risultato il seguente: trimestre maggio-luglio 1979 pari a 198,40, arrotondato a 198, con un aumento di 6 punti; trimestre agosto-ottobre 1979 pari a 205,95, arrotondato a 206, con un aumento di 8 punti;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita è stato di 14 punti per il semestre maggio-ottobre 1979;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 2.389 la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978; maggiorazione che per i 14 punti rilevati per il periodo maggio-ottobre 1979 è di L. 33.446 per il personale in attività e di L. 26.757 per quello in quiescenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, la misura della indennità integrativa speciale per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1980 deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel semestre maggio-ottobre 1979;

Decreta:

Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1980 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta nella misura mensile di L. 262.160 per il personale statale in attività di servizio e di L. 209.728 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1979
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 344

(9932)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 13 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	832,55	832,55	832,60	832,55	832,50	831 —	832,45	832,55	832,55	832,55
Dollaro canadese	702,20	702,20	702,25	702,20	702,40	702 —	702,20	702,20	702,20	702,20
Marco germanico	462,74	462,74	462,40	462,74	462,53	462,30	462,70	462,74	462,74	462,75
Fiorino olandese	416,21	416,21	416,40	416,21	416,15	416,15	416,28	416,21	416,21	416,20
Franco belga	28,574	28,574	28,58	28,574	28,57	28,56	28,571	28,574	28,574	28,57
Franco francese	197,27	197,27	197,35	197,27	197,25	197,28	197,33	197,27	197,27	197,30
Lira sterlina	1756,80	1756,80	1758 —	1756,80	1756,55	1750 —	1757,45	1756,80	1756,80	1756,80
Lira irlandese	1711,50	1711,50	1713 —	1711,50	1712,85	—	1713 —	1711,50	1711,50	—
Corona danese	156,70	156,70	156,75	156,70	156,60	156,70	156,70	156,70	156,70	156,70
Corona norvegese	164,30	164,30	164,40	164,30	164,34	164,30	164,40	164,30	164,30	164,30
Corona svedese	195,08	195,08	195,10	195,08	195 —	195,05	195,07	195,08	195,08	195,10
Franco svizzero	498,12	498,12	498,60	498,12	497,90	498,80	498,25	498,12	498,12	498,10
Scellino austriaco	64,40	64,40	64,43	64,40	64,38	64,25	64,40	64,40	64,40	64,40
Escudo portoghese	16,60	16,60	16,50	16,60	16,46	16,60	16,48	16,60	16,60	16,60
Peseta spagnola	12,483	12,483	12,48	12,483	12,48	12,47	12,489	12,483	12,483	12,48
Yen giapponese	3,376	3,376	3,37	3,376	3,375	3,35	3,377	3,376	3,376	3,35

Media dei titoli del 13 novembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	71,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,775
» 5,50 % » » 1968-83	84,975
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,450
» 9 % » » 1976-91	83,450
» 10 % » » 1977-92	88,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,100
» » » » 1- 3-1978/80	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,100
» » » » 1- 8-1978/80	100,075
» » » » 1-10-1978/80	100,150
» » » » 1- 3-1979/81	100,150
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,400
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,375
» » » 10 % 1- 1-1981	97,325
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,350
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,250
» » » 12 % 1- 4-1982	97,750
» » » 12 % 1-10-1983	96,625
» » » 12 % 1- 1-1984	96,550
» » » 12 % 1- 4-1984	96,525
» » » 12 % 1-10-1987	95,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 novembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	832,50
Dollaro canadese	702,20
Marco germanico	462,72
Fiorino olandese	416,22
Franco belga	28,572
Franco francese	197,30
Lira sterlina	1757,125
Lira irlandese	1712,25
Corona danese	156,70
Corona norvegese	164,35
Corona svedese	195,075
Franco svizzero	498,185
Scellino austriaco	64,40
Escudo portoghese	16,54
Peseta spagnola	12,486
Yen giapponese	3,376

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 25-A D.P. 4845. — Data: 7 novembre 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Giannattasio Bianca ved. Giordano, nata a Napoli il 22 marzo 1894. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 60.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. *298*, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(9753)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Vasciano » di Todi

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1979, n. 1970, la S.n.c. Vasciano di Luzzi Aldo e Francesco Maria, in Vasciano di Todi (Perugia), è stata autorizzata a modificare, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Vasciano » di cui ai decreti ministeriali 14 dicembre 1972, numeri 1329 e 1330.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9709)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Sattai » di Guspini

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1979, n. 1965, il signor Bruno Piccioni, residente in Guspini (Cagliari), via Roma, 32, è stato autorizzato all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale denominata « Sattai » sia nel tipo imbottigliato come *sgorga dalla sorgente* che addizionato di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e di mezzo litro, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(9710)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Sorgente Apua » di Massa

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1979, n. 1964, il signor Giuseppe Ronchieri, residente in Marina di Massa (Massa-Carrara), via delle Pinete, 28, è stato autorizzato all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale denominata « Sorgente Apua ».

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 920 ml, chiusi con tappo a corona.

Al decreto è allegato un esemplare delle etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(9711)

Sospensione dell'imbottigliamento e della vendita dell'acqua minerale « Olimpia » di Ardea

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1979, n. 1969, è stata sospesa la validità del decreto ministeriale 7 gennaio 1974, n. 811, concernente l'autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale « Olimpia » di Ardea (Roma).

(9712)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

A/410 del 1° agosto 1979 relativa al noleggio di oleodotti esteri.

A/411 del 10 agosto 1979 relativa ad operazioni a termine *sul nichel presso il London Metal Exchange.*

A/412 del 25 settembre 1979 relativa alle quotazioni delle valute aderenti al Sistema monetario europeo.

(9423)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica

La firma in calce al decreto 8 novembre 1979, concernente l'indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. *309 del 13* novembre *1979*, *alla pag. 9217*, deve leggersi: « Il presidente: *Costa* », invece di: « Il presidente: *Campbell* ».

(9947)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un commissario liquidatore della Banca privata italiana, società per azioni, in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 27 settembre 1974 che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca privata italiana S.p.a., con sede in Milano, ed ha posto la stessa in liquidazione coatta, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento in data 25 luglio 1979, con il quale il dott. Adolfo Dolmetta e il dott. Giovanni Rubboli sono stati nominati commissari liquidatori della Banca privata italiana S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta l'opportunità di portare a tre il numero dei commissari liquidatori;

Dispone:

Il prof. Vittorio Coda, nato a Biella il 5 luglio 1935, è nominato commissario liquidatore della Banca privata italiana S.p.a., con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse. Restano ferme le nomine del dott. Dolmetta e del dott. Rubboli disposte con il citato provvedimento del 25 luglio 1979.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1979

Il Governatore: CIAMPI

(9948)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a otto posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 24 settembre 1979;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a otto posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica per le mansioni di dattilografo nell'ambito dell'apposito ufficio.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni non festivi. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) la data ed il comune di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dello Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi di ruolo o non di ruolo prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Commissione esaminatrice

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dallo art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami del concorso consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica di dattilografia ed in un colloquio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

La prova pratica di dattilografia consterà di due distinti esperimenti: copiatura a macchina di un brano di prosa italiana e composizione di un prospetto contenente anche dati numerici.

L'esperimento di copiatura a macchina di un brano di prosa italiana, stampato dattiloscritto scelto dalla commissione esaminatrice, sarà a velocità libera, con un minimo di 200 battute al minuto ed avrà la durata di quindici minuti; i candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

Nell'assegnazione del voto la commissione terrà conto degli errori commessi, della velocità e della precisione dimostrate.

L'esperimento relativo alla composizione di un prospetto contenente anche dati numerici avrà la durata di venti minuti e sarà svolto, facendo uso dell'incolonnatore della macchina da scrivere, sulla base di un elaborato scelto dalla commissione esaminatrice in modo da non comportare più di dieci righe e più di sei colonne.

Nell'assegnazione del voto la commissione esaminatrice terrà conto degli errori commessi nonché dei vari elementi di giudizio — in relazione alla completezza, all'ordine e alla precisione — attinenti alla impostazione e rigatura del prospetto e all'allineamento verticale.

Una copia dell'elaborato su cui verterà la prova, sarà distribuito a ciascun candidato immediatamente prima dell'inizio dello esperimento.

Durante ciascun esperimento non sarà permesso il cambiamento del foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di statistica;

2) nozioni elementari sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) diritti, doveri e responsabilità degli impiegati civili dello Stato;

4) ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso i locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nel giorno 23 febbraio 1980, *con inizio alle ore* 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto, coloro ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno, nell'ora e nella sede sopra indicati.

Art. 8.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma nei giorni che saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

La votazione della prova pratica sarà data dalla media dei voti riportati dal candidato nei due esperimenti. La prova pratica di dattilografia non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuno esperimento.

Il colloquio, che avrà luogo nello stesso giorno in cui si svolgerà la prova pratica, non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dello Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per la ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile per fatto di guerra, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia, in carta da bollo, dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengono ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente art. 13 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati ufficiali aggiunti di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica e saranno adibiti a mansioni esclusivamente di dattilografia nell'ambito dell'ufficio copia.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di ufficiale aggiunto di statistica.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica di ufficiale aggiunto di statistica. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1979

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di Statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a otto posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva di codesto Istituto per la mansione di dattilografo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 16 novembre 1979.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . a . . . (provincia di . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . .,

3) di essere residente a (3) . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . .,

6) di non aver riportato condanne penali (5) e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . .,

8) di essere in possesso del . . conseguito presso la scuola . . nell'anno scolastico . .,

9) di appartenere al personale di ruolo di . . con la qualifica di (7) . .,

10) di aver prestato servizio presso (8) . dal . . al . . e che il rapporto di impiego è cessato per . .,

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè di non avere usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, .

Firma del candidato (10)

. . . . . .

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome ed il nome propri, il cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . ., ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(9778)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiologia umana (cattedra di tecnica fisiologica) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di fisiologia umana (cattedra di tecnica fisiologica), facoltà di medicina e chirurgia, Città universitaria, Roma, con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(9909)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di elettrotecnica, prima cattedra . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di elettrotecnica, prima cattedra, facoltà di ingegneria, via Eudossiana, 18, Roma, con inizio alle ore 9, del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(9910)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di petrografia . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di petrografia (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali), Città universitaria, Roma, alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(9911)

Concorso a quattro posti di ragioniere presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso la Università di Genova.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle Università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciata da istituti tecnici (sezione commerciale).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo a Genova, presso il padiglione « D » della Fiera del mare, piazzale Kennedy, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 gennaio 1980, ore 8,30;

seconda prova scritta: 15 gennaio 1980, ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(9914)

Concorso a quattro posti di segretario presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Genova.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, diploma di qualificazione per segretario di azienda, per contabile d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, nonchè la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statale o legalmente riconosciute.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo a Genova, presso il padiglione « D » della Fiera del mare, piazzale Kennedy, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 febbraio 1980, ore 8,30;

seconda prova scritta: 14 febbraio 1980, ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(9915)

Concorso a trentadue posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per esami, a trentadue posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie dell'Università degli studi di Genova.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo a Genova, presso il padiglione « D » della Fiera del mare, piazzale Kennedy, secondo il seguente calendario:

prova scritta: 30 gennaio 1980, ore 8;
prova pratica dattilografia: 31 gennaio 1980, ore 8.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(9913)

Concorso ad un posto di infermiere presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale nonchè patentino o diploma di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(9912)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, per la nomina a sei posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 39-40 del 26 settembre-4 ottobre 1979 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 febbraio 1979 con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, per la nomina a sei posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(9779)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, per la nomina ad un posto di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 39-40 del 26 settembre-4 ottobre 1979 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 febbraio 1979 con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, per la nomina ad un posto di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(9780)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, per la nomina a sette posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 39-40 del 26 settembre-4 ottobre 1979 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1979 con cui è stato indetto il concorso inerno, per esami, per la nomina a sette posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(9781)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, per la nomina a diciannove posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 39-40 del 26 settembre-4 ottobre 1979 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 febbraio 1979 con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, per la nomina a diciannove posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(9782)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Graduatoria generale del concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea sulla programmazione economica

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1977, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 112, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del giorno 4 maggio 1977, con il quale è stato bandito un concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica;

Vista la relazione della commissione giudicatrice nominata con decreti ministeriali 9 maggio 1978 e 20 luglio 1978, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, addì 21 giugno 1978, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 196 ed addì 4 agosto 1978, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 229;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visti gli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 8 marzo 1977, relativi alla formazione della graduatoria degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, nell'ordine appresso indicato:

1. Franchini Claudio . . . . punti 97
2. Patroni Griffi Filippo (110 su 110 e lode) . . » 96
3. Palini Sergio (100 su 110) . . . . . . » 96
4. Cossutta Dario (110 su 110 e lode) . . . » 95
5. Santocono Russo Domenico (106 su 110) . . » 95
6. Cirocchi Giancarlo . . . . » 94
7. Valera Giorgio . . . . » 92
8. Lacatena Giampiero (110 su 110 e lode) . . » 91
9. Quattrin Gian Carlo (110 su 110) . . . . » 91
10. Barca Fabrizio (110 su 110 e lode) . . . » 90
11. Di Paola Giovanni (110 su 110) . . . . » 90
12. Maugeri Natale Emanuele (100 su 110) . . » 90

13. Ricci Roberto . . . . punti 89
14. Onofri Flavia . . . . » 88
15. Schonsberg Marco . . . . » 87
16. Manuli Carmelo . . . . » 85
17. Nardini Anna . . . . » 84
18. Colaprico Rosanna . . . . » 83
19. Derme Costantino . . . . » 82

Art. 2.

I concorrenti predetti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per ventiquattro premi di L. 500.000 ciascuno.

Art. 3.

Il pagamento dei premi-acquisto sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 9 del bando di concorso.

Art. 4.

La spesa ammontante a L. 9.500.000 graverà sul cap. 1142/R dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 383

(9499)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorso ad un posto di assistente dell'istituto di radiologia per l'attività di radioterapia e di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dell'istituto di radiologia per l'attività di radioterapia e di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(3802/S)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(3810/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(3812/S)

OSPEDALE CIVILE «G. FORNAROLI» DI MAGENTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico (distaccato in pronto soccorso);

un posto di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia;

due posti di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Magenta (Milano).

(3832/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale presso l'ospedale di Matera (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Matera.

(3808/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(3815/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(3816/S)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(3800/S)

OSPEDALE DI CARATE BRIANZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carate Brianza (Milano).

(3804/S)

OSPEDALE CIVILE DI AVELLINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente della sezione di dermosifilopatia;

tre posti di assistente del servizio di radiologia;

due posti di assistente del servizio di riabilitazione collegato alla geriatria;

un posto di assistente del centro di audiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente, ufficio concorsi, in Avellino.

(3830/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. RASORI » DI PARMA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto pneumotisiologo addetto al servizio di broncologia;

un posto di assistente pneumotisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Parma.

(3805/S)

OSPEDALE ONCOLOGICO « M. ASCOLI » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia addetto alla divisione di radioterapia e medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia addetto alla divisione di radioterapia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(3803/S)

OSPEDALE CIVILE «S. SALVATORE» DI L'AQUILA

Concorso a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in L'Aquila.

(3799/S)

OSPEDALE «L. P. DELFINO» DI COLLEFERRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di emodialisi;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(3809/S)

ISTITUTO CLINICO PER LE MALATTIE DELLA BOCCA «A. BERETTA» DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto stomatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto stomatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bologna.

(3801/S)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(3807/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Macerata.

(3806/S)

OSPEDALE «PARADISO» DI GIOIA DEL COLLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(3834/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793130)